

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'UNIONE COLLINE MATILDICHE (RE) E DEGLI ENTI ADERENTI (COMUNE DI ALBINEA – COMUNE DI QUATTRO CASTELLA – COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO) PER IL PERIODO 01/07/2019 – 30/06/2022 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI.**

**CIG 7842936388**

### **ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il servizio in oggetto concerne lo svolgimento dell'attività di Broker di assicurazione a favore dell'Unione Colline Matildiche (RE) e degli Enti aderenti (Comune di Albinea – Comune di Quattro Castella – Comune di Vezzano sul Crostolo) ai sensi degli articoli 106 e seguenti del D.Lgs 07/09/2005 n. 209 e s.m.i.

### **ART. 2 – PRESTAZIONI**

Il Broker si impegna a fornire all'Unione Colline Matildiche (RE) e agli Enti aderenti con i propri mezzi e la propria organizzazione, supporto completo in materia assicurativa ed, in particolare, le seguenti prestazioni:

- A) Individuazione, analisi e quantificazione dei rischi attinenti alla specifica attività dell'Ente con le più appropriate metodologie di "risk assesment";
- B) Analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti con impostazione di un programma assicurativo, anche sulla base degli elementi ricavabili da precedenti eventi dannosi;
- C) Aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato, della legislazione e delle nuove esigenze dell'Ente, informando tempestivamente l'Ente medesimo della necessità o utilità di aggiornare le coperture vigenti o di attivare eventuali polizze in conseguenza di nuove disposizioni di legge, di contratti collettivi di lavoro o di nuovi orientamenti giurisprudenziali in materia;
- D) Assistenza e, a richiesta, effettuazione di indagini di mercato per la scelta delle compagnie più solide e che offrono le coperture tecniche più idonee alle condizioni economiche più vantaggiose;
- E) Assistenza nello svolgimento delle gare d'appalto per l'affidamento dei contratti assicurativi e predisposizione dei testi delle bozze contrattuali da sottoporre all'Ente per l'espletamento delle gare;
- F) Predisposizione di un'apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto qualità-prezzo;
- G) Esecuzione e gestione delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti;
- H) Razionalizzazione ed allineamento delle scadenze delle polizze;
- I) Assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri attivi e passivi, con le modalità più confacenti ad ogni tipologia di sinistro, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente e corretta liquidazione dei danni. Nella prestazione è espressamente compresa la trattazione dei sinistri attivi e passivi aperti in data antecedente alla decorrenza del presente contratto, qualora gli stessi non siano seguiti dal Broker precedentemente incaricato dall'Ente. La gestione dei sinistri attivi e passivi dovrà essere svolta anche mediante fornitura all'Ente di supporti informatici, di appositi applicativi web e di tabulati per la tenuta, l'aggiornamento e il monitoraggio costante, in loco, dello stato delle pratiche fino alla chiusura delle stesse;
- L) Elaborazione di un rapporto riepilogativo semestrale sintetico illustrante la situazione complessiva dell'Ente in relazione alla tipologia dei sinistri attivi e passivi verificatisi, alla sinistrosità delle singole polizze, all'andamento generale dell'esito dei sinistri ecc.;
- M) Elaborazione di un rapporto sintetico semestrale sullo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli interventi effettuati e che dia indicazioni sulle strategie suggerite a breve e medio termine e sull'andamento economico dei premi da corrispondere;
- N) Cura dell'aggiornamento e formazione del personale interessato all'ambito assicurativo, sulla base del programma presentato in sede di gara, da sviluppare in accordo con il servizio competente per un minimo di un seminario di aggiornamento all'anno e due incontri di approfondimento su tematiche assicurative indicate dall'Ente da svolgersi presso la sede dell'Ente;
- O) Messa a disposizione di consulenza legale su questioni generali o puntuali inerenti alla materia assicurativa per le quali l'Ente richieda pareri qualificati, da rendere nel termine massimo di 15 giorni decorrenti dalla richiesta dell'Ente;
- P) Individuazione, su richiesta dell'Ente, degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l'Ente contratti o convenzioni di vario tipo e verifica delle relative polizze stipulate in ragione del contratto o della convenzione;

- Q) Individuazione, su richiesta dell'Ente, delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture e successiva verifica di corrispondenza delle relative polizze;
- R) Trasmissione all'Ente di novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dell'Ente;
- S) Svolgimento, a beneficio dell'Ente e con oneri a proprio carico, di tutte le prestazioni aggiuntive e migliorative indicate nell'offerta presentata in occasione della selezione indetta per l'affidamento del presente servizio.

Nello svolgimento del servizio il Broker è tenuto ad utilizzare di regola, nei rapporti intrattenuti con l'Ente, idonei strumenti informatici e telematici di comunicazione.

Nell'ambito delle prestazioni indicate nel presente articolo, il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Unione Colline Matildiche e dei Comuni aderenti né potrà impegnare in alcun modo l'Ente, se non preventivamente autorizzato.

Il Broker potrà inoltre attivare eventuali ulteriori iniziative riguardanti l'offerta di condizioni particolari di assicurazione e servizi affini a favore di amministratori e dipendenti dell'Ente, senza alcun onere, coinvolgimento o intermediazione a carico dell'Ente medesimo.

L'elenco di cui sopra non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori attività necessarie o utili a soddisfare eventuali esigenze peculiari dell'Ente, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

### **ART. 3 – SVOLGIMENTO DELL'INCARICO**

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'Unione Colline Matildiche l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti di cui al comma precedente, l'ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Unione Colline Matildiche e degli Enti aderenti, né è in grado di impegnare gli stessi se non previa esplicita autorizzazione.

Il Broker dovrà eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato speciale e dell'offerta tecnica presentata, con diligenza, nell'esclusivo interesse dell'Unione Colline Matildiche e degli Enti aderenti e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questi forniti. Dovrà inoltre garantire trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicuratrici aggiudicatrici dei contratti assicurativi.

Sono a carico del Broker tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'Incarico ed i rischi connessi all'esecuzione dell'Incarico stesso.

L'Unione Colline Matildiche ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'Incarico, nei termini previsti dalla legge ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005.

### **ART. 4 – TRASFERIMENTO PRATICHE**

Il broker aggiudicatario dovrà collaborare con il Broker uscente per il pieno e completo passaggio delle competenze, come da codice deontologico e principi generali in materia.

A tal fine l'aggiudicatario si impegna a prendere accordi con il Broker uscente per concordare il trasferimento delle pratiche di sinistro, delle polizze e delle relative appendici, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

Parimenti l'aggiudicatario si impegna, alla scadenza del contratto, a fornire tutta la documentazione necessaria al subentro di un nuovo Broker.

### **ART. 5 – DURATA DEL SERVIZIO**

Il presente servizio avrà durata di anni tre decorrenti dal 01/07/2019 e con opzione di rinnovo per una ulteriore annualità, alle stesse condizioni di cui al presente contratto, esercitabile dall'Unione Colline Matildiche entro trenta giorni dalla scadenza del contratto.

Alla scadenza naturale o anticipata del servizio, il Broker dovrà in ogni caso assicurare la prosecuzione dell'attività per almeno novanta giorni e comunque per il tempo strettamente necessario per l'espletamento di una nuova procedura di gara.

### **ART. 6 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

Per l'espletamento del presente servizio non graveranno sull'Ente oneri diretti per compensi o rimborsi in quanto l'opera del Broker verrà remunerata per il tramite delle compagnie di assicurazione presso le quali saranno

collocate le coperture assicurative degli Enti. Come da prassi di mercato, detti oneri sono sostanzialmente compensati dalle società assicuratrici con una riduzione delle provvigioni previste in favore degli agenti di zona, rientrando quindi nei normali costi della rete di vendita.

Il Broker non potrà pertanto pretendere dall'Ente alcun compenso né rimborso spese di sorta né alcun compenso potrà essere richiesto all'Ente nel caso in cui non si proceda alla stipula dei contratti assicurativi o non si produca il buon esito della relativa gara.

Le percentuali di provvigione da applicare ai contratti assicurativi sono quelle offerte dall'aggiudicatario della gara d'appalto distinte per i seguenti lotti:

- 1) provvigione su polizze RCA/ARD;
- 2) provvigione su polizze altri rami.

A garanzia della legittimità e trasparenza delle procedure di gara da espletare per l'affidamento di servizi assicurativi, l'entità delle suddette provvigioni spettanti al Broker per la mediazione verrà resa nota nei bandi e successivamente riportata nel testo contrattuale.

#### **ART. 7 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI**

L'Unione Colline Matildiche provvede al pagamento dei premi assicurativi, tramite il Broker, entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze sottoscritte. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Unione Colline Matildiche.

Gli effetti di eventuali ritardi nei pagamenti alle Compagnie assicuratrici causati dal Broker, non saranno pertanto imputabili all'Unione Colline Matildiche bensì esclusivamente al Broker medesimo.

Il Broker si impegna a trasmettere all'Unione Colline Matildiche le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

#### **ART. 8 – GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE POLIZZE**

L'Unione Colline Matildiche si impegna a far pervenire al Broker tutte le comunicazioni ricevute dalle compagnie di assicurazione nonché ad effettuare alle compagnie, tramite il Broker, i versamenti dei premi inerenti sia ai contratti che verranno successivamente stipulati, sia ai contratti in corso.

Il Broker, contestualmente al versamento dei premi, rilascerà all'Unione Colline Matildiche le ricevute emesse dalla società di assicurazione debitamente quietanzate o, in mancanza, un certificato attestante la copertura del rischio ed il pagamento effettuato; le polizze e le appendici dovranno essere trasmesse entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuto pagamento dei premi.

I documenti contabili o gli estratti conto dovranno essere emessi dal Broker con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN e del Codice Identificativo della Gara (CIG) relativo all'affidamento del presente servizio.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, il Broker dovrà comunicare gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e le generalità del soggetto delegato ad operare sullo stesso.

Il Broker si obbliga a comunicare all'Unione Colline Matildiche ogni modifica che possa successivamente intervenire relativamente ai dati trasmessi. Tale comunicazione deve essere inviata all'Ente entro 7 giorni dall'accensione o modifica di c/c dedicati o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta l'applicazione, da parte della Prefettura – UTG competente, della sanzione prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **ART. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

In relazione all'articolo precedente, il Broker si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni. Il presente contratto si intende pertanto espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto determinerà la risoluzione di diritto del contratto stesso.

Il Broker si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

L'espressione «filiera delle imprese» si intende riferita ai subcontratti eventualmente stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.

Il Broker o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte ai citati obblighi di tracciabilità finanziaria si impegnano a darne immediata comunicazione all'Unione Colline Matildiche ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Emilia.

#### **ART. 10 – REFERENTE UNICO E INCONTRI OPERATIVI**

All'inizio del servizio il Broker dovrà indicare le generalità del referente unico e del sostituto che agiscono in nome e per conto del Broker e che dovranno essere di adeguata capacità e competenza.

Il referente dovrà essere reperibile nei normali orari di lavoro, fornendo anche un numero di telefono cellulare ed un indirizzo di posta elettronica e, nei periodi di assenza, dovrà essere garantita la reperibilità del sostituto.

Il referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo a eventuali problematiche che dovessero insorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Unione Colline Matildiche e dagli Enti aderenti.

All'inizio del servizio e successivamente con cadenza almeno trimestrale, verrà convocato presso l'Unione Colline Matildiche un incontro operativo con personale qualificato del Broker al fine di organizzare e pianificare lo svolgimento delle prestazioni di cui all'articolo precedente.

Ulteriori incontri operativi potranno essere richiesti dall'Unione Colline Matildiche in caso di specifiche necessità sorte nel corso del servizio: in tali casi il Broker si dovrà rendere disponibile all'incontro operativo entro sette giorni dalla data della richiesta.

#### **ART. 11 – STAFF DI INTERFACCIA**

Il Broker, in sede di offerta tecnica, indica la struttura del team di interfaccia con l'Unione Colline Matildiche e gli Enti aderenti, coordinata dal referente unico e costituito dai referenti diretti per linee di attività che verranno effettivamente e stabilmente messi a disposizione dell'Unione Colline Matildiche e degli Enti aderenti per tutta la durata del rapporto contrattuale.

#### **ART. 12 – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO E RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI**

Il Broker si obbliga ad osservare integralmente le norme e le prescrizioni sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e a corrispondere al proprio personale il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi di settore.

Dovrà altresì osservare e fare osservare tutte le disposizioni che potranno intervenire nel corso del servizio in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria, sollevando l'Unione Colline Matildiche da ogni responsabilità in materia di igiene del lavoro e di assicurazione e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

#### **ART. 13 – RESPONSABILITA' DEL BROKER**

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare all'Unione Colline Matildiche; il Broker è inoltre responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari/dipendenti preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

I rischi per le responsabilità dei commi precedenti e per tutte le altre di natura professionale scaturenti dall'incarico oggetto del presente capitolato, dovranno essere coperti dalla polizza assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 112 del D.Lgs. 209/2005, di cui il Broker all'inizio del servizio dovrà consegnare copia e comunicare successivamente eventuali variazioni. La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere massimali non inferiori ai minimi stabiliti dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

#### **ART. 14 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RECESSO DAL CONTRATTO**

L'Unione Colline Matildiche ha il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori od omissioni del Broker.

Nel caso in cui il Broker risultasse gravemente inadempiente nell'erogazione del servizio l'Unione Colline Matildiche potrà, con atto motivato, stabilire la revoca del mandato e la risoluzione unilaterale del contratto. La

risoluzione avrà effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data di spedizione della comunicazione trasmessa mediante posta elettronica certificata (PEC).

A decorrere dalla data di scioglimento anticipato del rapporto, il Broker dovrà in ogni caso assicurare la prosecuzione dell'attività per almeno novanta giorni e comunque per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova procedura di gara.

Il contratto si risolve di diritto, in danno dell'affidatario, nel caso il Broker perda il possesso dei requisiti minimi, sia di ordine generale che di ordine tecnico-economico, così come nel caso venga meno l'iscrizione nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs 209/2005.

In tutte le ipotesi di risoluzione per colpa dell'affidatario, l'Unione Colline Matildiche incamererà per intero la cauzione prestata a garanzia della regolare esecuzione del presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento per il maggior danno subito.

L'Unione Colline Matildiche si riserva inoltre la facoltà di ridurre o di recedere unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno novanta giorni, da comunicarsi a mezzo PEC, per sopravvenuti mutamenti di carattere normativo o per altre specifiche e giustificate ragioni di superiore interesse pubblico che rendano inopportuna la prosecuzione del rapporto.

In caso di riduzione o recesso unilaterale di cui al precedente comma, il Broker rinuncia espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

#### **ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del presente contratto ed a termini delle disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, il Broker prima della stipula del relativo contratto, dovrà prestare una cauzione di importo pari al 10% del valore triennale stimato del contratto, mediante polizza fideiussoria assicurativa da depositare in originale presso l'Unione Colline Matildiche.

L'importo di cui sopra può essere ridotto nei casi previsti dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19/01/2018, N. 31. L'Istituto fideiussore sarà liberato da ogni suo obbligo e responsabilità in ordine alla garanzia prestata ad avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia relativa al servizio stesso. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto la garanzia sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente, la stessa deve essere tempestivamente reintegrata dal Broker.

#### **ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, sotto pena di immediata risoluzione dello stesso per grave inadempimento e del risarcimento di ogni danno e spesa sostenuti dall'Unione Colline Matildiche.

In considerazione della peculiarità del contratto è altresì vietato il subappalto.

#### **ART. 17 – VARIANTI**

L'Unione Colline Matildiche si riserva la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, tutte quelle modifiche ed integrazioni che possano ritenersi utili al miglior funzionamento del servizio, oltre a quelle che si dovessero rendere necessarie in caso di incremento o modificazione delle competenze o delle attività svolte dall'Ente.

#### **ART. 18 – DUVRI**

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, per le sue caratteristiche non si rende necessaria la redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, in quanto il servizio stesso prevede al massimo un normale accesso degli incaricati presso gli uffici degli Enti aperti al pubblico.

#### **ART. 19 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

In caso di controversie circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente capitolato, e qualora le stesse non siano composte in via bonaria o amministrativa, le Parti eleggono quale foro competente quello di reggio Emilia. E' escluso il giudizio arbitrale.

#### **ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - GDPR.**

Con riferimento al Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018, ed al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018,

n. 101, il Broker si impegna a conformarsi agli obblighi derivanti dal suddetto regolamento anche rapportandosi con il committente Unione Colline Matildiche.

Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei dati personali forniti nel corso del periodo di validità del contratto, finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempiere a specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi contabili e fiscali, avverrà presso il Broker in qualità di Responsabile del trattamento, mediante l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I dati personali non sono e non saranno oggetto di diffusione. I dati potranno essere trattati con supporto magnetico, ottico, elettronico e/o cartaceo. In ogni caso dovranno essere adottate tutte le idonee misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdite, anche accidentali dei dati stessi, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle modalità di cui sopra.

Dei dati personali potranno venire a conoscenza il/i Responsabile/i del Broker ed i loro incaricati e potranno essere comunicati, da tali responsabili o incaricati del trattamento e per le dette finalità, solamente a professionisti e consulenti in materia fiscale, legale e contabile, Istituti di Credito e di Assicurazione ed in genere a tutti quei soggetti la cui comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel presente Capitolato.

#### **ART. 21 – ONERI A CARICO DEL BROKER**

Sono a carico del Broker: a) tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio. b) rischi connessi all'esecuzione del servizio. c) tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, quali spese di bollo, diritti di segreteria e di scritturazione.